

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 13 novembre 2000.**

Acquarone, Amoruso, Bordon, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Danese, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Iacobbellis, Ladu, Lamacchia, Landolfi, La Russa, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Martinat, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Pozza Tasca, Ranieri, Schietroma, Selva, Sica, Tassone, Turco, Armando Veneto, Visco.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 10 novembre 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

MARTINAT: « Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge-quadro in materia di lavori pubblici) » (7425).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 10 novembre 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 4751. — Senatori FISICHELLA ed altri: « Interventi a sostegno dell'attività del teatro dell'Opera di Roma » (*approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (7424).

Sarà stampata e distribuita.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato FINI ha comunicato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

FINI ed altri: « Interventi organici per la promozione ed il sostegno delle attività cinematografiche » (7389).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

**Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla VIII Commissione permanente (Ambiente):

TOSOLINI: « Istituzione dell'albo nazionale degli autodemolitori e disposizioni in materia di gestione dei rifiuti speciali » (7352) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice.

Il presidente della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi per la ricostruzione del Belice, con lettera in data 8 novembre 2000, ha trasmesso il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione della Valle del Belice, approvato dalla Commissione medesima

nella seduta del 7 novembre 2000 (doc. XVII-*bis*, n. 8).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria.

Il presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, con lettera in data 8 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del regolamento del Senato, la relazione in materia di riorganizzazione dei servizi informatici del Ministero delle finanze, approvata dalla Commissione medesima nella seduta del 7 novembre 2000 (doc. XVI-*bis*, n. 12).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 9 novembre 2000, il deputato Giancarlo CITO ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Taranto, n. 3325/98 R.G.N.R. - 2216/99 R.G.G.I.P.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 novembre 2000, ha

inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, la comunicazione relativa ai seguenti provvedimenti, che è stata trasmessa alla IX Commissione (Trasporti):

conferimento al dottor Antonino VECCHIO DOMANTI dell'incarico di capo del servizio sistemi informativi e statistica, nell'ambiente del Ministero dei trasporti e della navigazione;

conferimento al dottor Cesare IAFRATE dell'incarico di capo del servizio affari economici, bilancio e politiche internazionali e comunitarie, nell'ambito del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 ottobre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ANAS ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 dicembre 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 4 ottobre 2000, pagina 4, seconda colonna, trentaduesima riga, sostituire il numero 7-00869 con il numero: 7-00896.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 9 novembre 2000, pagina 31, seconda

colonna, dopo la ventisettesima riga aggiungere le seguenti: Conseguentemente al comma 5, dopo le parole: 10 per cento, aggiungere: ovvero 50 per cento.

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 9 novembre 2000, pagina 31, seconda colonna, sopprimere le righe trentunesima e trentaduesima.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001) (7328-BIS)

(A.C. 7328-bis — sezione 1)

**ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 41.

(Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa).

1. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su tutto o su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.

2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

a) una o più aggregazioni di province e di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

b) una o più aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) una o più aggregazioni di università appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell'osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'università.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle università che non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelli di cui all'articolo 26 della citata legge n. 488 del 1999.

6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le medesime procedure di cui allo stesso articolo 26, promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate con criteri di uniformità ed omogeneità, diretti ad accertare lo stato di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 41.

(Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa).

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.

41. 1. (ex 39. 16 e 39. 8.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Cè, Dalla Rosa.

Al comma 1, dopo le parole: enti decentrati di spesa aggiungere le seguenti: con esclusione delle Regioni e degli enti locali.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.

41. 2. (ex 39. 17.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: con il compito con le seguenti: allo scopo.

41. 4. (ex 39. 10.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: Ministro dell'interno.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.

41. 5. (ex 39. 12.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e soggetti privati.

41. 11. Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 fino a: conferiti alle medesime con le seguenti: Le predette fondazioni sono costituite e funzionanti a norma degli articoli 14 e seguenti del codice civile. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica sulla base delle proposte formulate dalla CRUI e sentite le competenti Commissioni parlamentari, indica le tipologie di attività e servizi che le Università possono conferire alle fondazioni.

41. 12. (ex 39. 2.) Bracco.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e alle Commissioni parlamentari competenti.

41. 6. (ex 39. 14.) Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti.

41. 7. (ex 39. 13). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'obbligatoria iscrizione nel bilancio di previsione dell'ammortamento dei beni, ai sensi delle disposizione dell'articolo 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, decorre dall'esercizio finanziario 2002.

41. 12-bis (ex 39. 5). Guerra, Campatelli, Vigneri, Massa, Di Rosa, Rava, Bielli.

Sopprimere il comma 5.

41. 8. (ex 39. 18). Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

41. 9. (ex 39. 15 e 39. 19). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli Cè, Dalla Rosa.

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

41. 10. (ex 39. 20). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

(A.C. 7328-bis – sezione 2)

**ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 42.

(Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione).

1. Al fine di massimizzare l'efficacia delle convenzioni e della collaborazione da

fornire alle aggregazioni di enti e aziende definite all'articolo 41, la CONSIP Spa si avvale della collaborazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica e dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) per la definizione di un'appropriata classificazione merceologica delle principali voci di acquisto della pubblica amministrazione, per la individuazione dell'area di interesse delle convenzioni da predisporre, in relazione alle diverse caratteristiche e condizioni:

a) dei beni oggetto delle convenzioni, distinguendo in particolare tra beni preesistenti, beni forniti appositamente su richiesta e beni prodotti esclusivamente in mercati locali;

b) dell'offerta (monopoli pubblici o privati regolamentati, monopoli privati in mercati contendibili o selezionabili mediante asta, oligopoli nazionali o internazionali, concorrenza);

c) delle forme e tecniche di aggiudicazione delle forniture a seconda delle tipologie industriali del mercato di riferimento (affidamento diretto, tipi di gara e semplice ricorso al mercato).

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 42.

(Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione).

Sopprimerlo.

42. 1. (ex 40. 1). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel caso di servizi consistenti in fornitura di lavoro temporaneo, il Ministero del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica si avvale della consulenza della CONSIP, cui sono affidati anche i compiti di verifica della efficace attuazione delle convenzioni, in funzione della relazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 26.

42. 2. (*ex* 40. 2). Armani, Bono, Proietti, Alberto Giorgetti.

(A.C. 7328-bis — sezione 3)

**ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 44.

(Affitti passivi).

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole da: « Il Presidente » fino a: « entrata in vigore della presente legge » sono sostituite, dalle seguenti: « Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con le modalità di cui all'articolo 26, che può avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti nel rispetto della normativa vigente »; e le parole: « con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali » sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, le parole: « anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al medesimo comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di concerto con l'Agenzia del demanio o dell'apposita struttura di cui al medesimo comma 1 ».

3. È data facoltà alle altre pubbliche amministrazioni che intendono attuare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici uffici di avvalersi dell'Agenzia del demanio o della struttura

di cui al comma 1 dell'articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Entro il 31 dicembre 2001 le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché le altre pubbliche amministrazioni, devono pervenire al conseguimento di risparmi pari ad almeno il 20 per cento della spesa annua per affitti e locazioni.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 44 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE**

ART. 44.

(Affitti passivi).

Sopprimerlo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-
Rifondazione Comunista.**

44. 1. (*ex* 42. 1). Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

Al comma 1, sopprimere le parole da: con il supporto fino a: della normativa vigente.

44. 2. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini.

Al comma 1, sostituire le parole da: dell'Agenzia fino a: della normativa vigente con le seguenti: delle competenti Commissioni parlamentari.

44. 3. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustini.

Al comma 1, sostituire le parole da: o di apposita fino a: normativa vigente con le seguenti: o di sua apposita struttura.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-
Rifondazione Comunista.**

44. 10. Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

Al comma 1, sostituire le parole da: o di apposita struttura fino a: con le modalità di cui all'articolo 26 con le seguenti: dall'Agenzia del demanio del Ministero delle finanze.

44. 23. (ex 42. 12). Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

Al comma 1, dopo le parole: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica aggiungere le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari.

44. 4. (ex 42. 29). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 44. 22
DEL GOVERNO

All'emendamento 44.42, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge con le seguenti: secondo criteri stabiliti dalle competenti Commissioni parlamentari.

0. 44. 42. 1. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Molgora.

All'emendamento 44.42, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge con le seguenti: secondo criteri che permettano di garantire che i componenti non possano esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o soci di società, revisori dei conti, o ricoprire uffici pubblici di ogni natura, né essere imprenditori commerciali.

0. 44. 42. 2. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Molgora.

All'emendamento 44.42, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge con le seguenti: con procedure competitive tra persone che ab-

biano una specifica competenza professionale in materia finanziaria e contabile.

0. 44. 42. 3. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Molgora.

All'emendamento 44.42, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge con le seguenti: con procedure competitive tra persone che abbiano una specifica competenza professionale in materia finanziaria e immobiliare.

0. 44. 42. 4. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Molgora.

All'emendamento 44.42, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge con le seguenti: con le procedure previste dalla normativa generale sulla contabilità generale e con i consueti presidi posti ad assicurare la trasparenza della scelta.

0. 44. 42. 5. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Molgora.

All'emendamento 44.42, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge con le seguenti: secondo le modalità previste dalla normativa generale sulla contabilità generale e con i consueti presidi posti ad assicurare la trasparenza della scelta.

0. 44. 42. 6. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Molgora.

All'emendamento 44.42, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge con le seguenti: con i consueti presidi posti ad assicurare la trasparenza della scelta.

0. 44. 42. 7. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Molgora.

All'emendamento 44.42, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge *con le seguenti:* con procedure competitive.

0. 44. 42. 8. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Molgora.

All'emendamento 44.42, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge *con le seguenti:* secondo la disciplina vigente in materia.

0. 44. 42. 9. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Molgora.

All'emendamento 44.42, aggiungere, in fine, le parole: , tra esperti di riconosciuta professionalità e competenza in materia.

0. 44. 42. 10. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Molgora.

All'emendamento 44.42, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.

0. 44. 42. 11. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli, Molgora.

Al comma 1, sostituire le parole da: con le modalità di cui all'articolo 26 *fino a:* normativa vigente *con le seguenti:* , che può avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge.

44. 42. Il Governo.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 26 *con le seguenti:* con procedure competitive tra persone che abbiano una specifica compe-

tenza professionale in materia finanziaria e contabile.

44. 6. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 26 *con le seguenti:* secondo la normativa vigente.

44. 7. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 26 *con le seguenti:* nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti di servizi e forniture.

44. 24. (*ex* 42. 36). Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 26 *con le seguenti:* con gara pubblica.

44. 25. (*ex* 42. 37). Formenti, Parolo, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole di cui all'articolo 26 con le seguenti: previste dalla normativa generale sulla contabilità generale e con i consueti presidi posti ad assicurare la trasparenza della scelta.

44. 8. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 26 *aggiungere le seguenti:* e con i consueti presidi posti ad assicurare la trasparenza della scelta.

44. 9. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, sostituire le parole da: che può avvalersi eventualmente *fino a.* normativa vigente *con le seguenti:* i cui com-

ponenti non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o soci di società, revisori dei conti, o ricoprire uffici pubblici di ogni natura, né essere imprenditori commerciali.

44. 11. (ex 42. 30). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, sostituire la parola: specializzati con le seguenti: esperti di riconosciuta competenza e professionalità in materia finanziaria ed immobiliare.

44. 12. (ex 42. 33). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, dopo la parola: specializzati aggiungere le seguenti: che abbiano una specifica competenza professionale nelle materie finanziaria ed immobiliare.

44. 13. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, dopo la parola: specializzati aggiungere le seguenti: di specifica e comprovata competenza ed esperienza ed indiscussa moralità.

44. 14. (ex 42. 31). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto della normativa vigente con le seguenti: con procedure competitive, tra persone che abbiano una specifica competenza professionale in materia finanziarie e immobiliare.

44. 15. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto della normativa vigente con le seguenti: con procedure competitive.

44. 16. (ex 42. 35). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: normativa vigente con le seguenti: secondo le modalità previste dalla normativa generale sulla contabilità generale e con i consueti presidi posti ad assicurare la trasparenza della scelta.

44. 19. (ex 42. 22). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, dopo le parole: normativa vigente aggiungere le seguenti: , tra esperti di riconosciuta professionalità e competenza in materia.

44. 17. (ex 42. 20). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, dopo le parole: normativa vigente aggiungere le seguenti: tra persone che abbiano una specifica competenza professionale in materia finanziaria e immobiliare.

44. 20. (ex 42. 23). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, dopo le parole: normativa vigente aggiungere il seguente periodo: I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.

44. 18. (ex 42. 32). Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 1, dopo le parole: normativa vigente aggiungere il seguente periodo: I componenti dell'Agenzia del demanio o della apposita struttura non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.

44. 21. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Sopprimere il comma 2.

44. 22. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Sopprimere il comma 3.

44. 27. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 3, sostituire le parole da: È data facoltà fino a: di avvalersi con le seguenti: Le altre pubbliche amministrazioni che intendono attuare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici uffici si avvalgono.

44. 30. (ex 42. 6). Governo.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le parole: alle altre pubbliche amministrazioni con le seguenti: anche agli organi costituzionali.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5 e 6.

44. 28. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 3, dopo le parole: alle altre pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: e gli organi costituzionali.

44. 29. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attuazione dei piani di razionalizzazione avviene in deroga alla normativa vigente in materia di contratti di locazione passiva per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

44. 33. (ex 42. 7). Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 44. 43
DEL GOVERNO

All'emendamento 44.43, sopprimere il primo periodo.

0. 44. 43. 1. Selva, Bono.

All'emendamento 44.43, primo periodo, sopprimere le parole: il parere di congruità del canone di locazione, né.

0. 44. 43. 2. Selva, Bono.

All'emendamento 44.43, primo periodo, sopprimere le parole: ed il nulla osta alla spesa.

0. 44. 43. 3. Selva, Bono.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per la stipula dei contratti di locazione sottoscritti in attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al presente articolo non sono richiesti il parere di congruità del canone di locazione, né la previa attestazione dell'inesistenza di immobili demaniali ed il nulla osta alla spesa previsti dall'articolo 34 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72. Per le sedi ubicate nelle aree di competenza dell'Ufficio del programma per Roma Capitale di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, deve essere preventivamente acquisito il relativo nulla osta, da rilasciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il nulla osta si intende concesso.

44. 43. Il Governo.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

44. 31. Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5 e 6.

44. 32. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Sopprimere il comma 4.

44. 41. (ex 42. 13). Malavenda.

Al comma 4 sopprimere le parole: e periferiche.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5 e 6.

44. 38. Giancarlo Giorgetti, Galli, Faustinelli.

Al comma 4 sopprimere le parole: , nonché le altre pubbliche amministrazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5 e 6.

44. 39. Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

Al comma 4 sopprimere le parole: , nonché le altre pubbliche amministrazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

44. 34. (ex 42. 9) Berruti, Conte, Leone.

Al comma 4, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 30 per cento.

44. 37. (ex 42. 16). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

(A.C. 7328-bis – sezione 4)

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 45.

(Vettovagliamento e approvvigionamento delle Forze armate e della Guardia di finanza).

1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonché ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito.

2. Le modalità di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all'articolo 41 con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonché la composizione dei generi di conforto.

3. Il servizio di vettovagliamento è assicurato, in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego degli enti e reparti delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, nelle seguenti forme: a) gestione diretta, ovvero affidata in tutto od in parte, a privati mediante apposite convenzioni; b) fornitura di buoni pasto; c) fornitura di viveri speciali da combattimento. La gestione diretta e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati con il decreto di cui al comma 2.

4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce il termine iniziale di operatività del nuovo

sistema di vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, è aggiunto il seguente:

« 3-bis Il ricorso alla *NATO Maintenance and Supply Agency* previsto dal comma 3 è esteso agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale condotte sotto l'egida dell'ONU o di altri organismi sovranazionali ».

6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla realizzazione delle attività, ivi comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di società, già costituite o da costituire, interamente possedute, direttamente o indirettamente.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 45 DEL SEGNO DI LEGGE

ART. 45.

(Vettovagliamento e approvvigionamento delle Forze armate e della Guardia di finanza).

Sopprimerlo.

45. 1. (ex 43. 5). Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: a favore dei militari ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all'articolo 41 con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze *con le seguenti:* a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento civile, delle

Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all'articolo 41 con decreto del Ministro della difesa o del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza.

Al comma 3, dopo le parole: Corpo della Guardia di finanza, *aggiungere le seguenti:* della Polizia di Stato e del Corpo dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: e della Guardia di finanza *con le seguenti:* , delle polizia di Stato, della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

45. 6 (*Testo così modificato nel corso della seduta.* (ex 43. 1). Palma, Sabattini.

(Approvato)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: ovvero affidata *fino alla fine della lettera*

45. 3 (ex 43. 2). Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

45. 4 (ex * 43. 3). Bonato, Giordano, De Cesaris, Nardini.

Sopprimere il comma 5.

45. 2. (ex 43. 6). Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle articolazioni centrali e periferiche delle Forze di polizia aventi compiti prevalenti di tutela della sicurezza pubblica e di controllo del territorio e del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministro dell'interno è autorizzato ad adottare, oltre a quanto previsto per l'integrazione dei trattamenti di trasferimento a favore del personale delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, nonché per il personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, specifici piani per incrementare la disponibilità anche temporanea di alloggi per il personale trasferito agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai comandi di compagnia e di stazioni dell'Arma dei carabinieri ed ai comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per l'attuazione dei piani il Ministero dell'interno può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, ovvero stipulare contratti di locazione, anche finanziaria, nei limiti di impegno quindicennale di lire 25.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003. L'esecuzione di uno o più piani può essere affidata, con convenzioni di durata compresa nel programma finanziario relativo ai piani stessi, ad investitori immobiliari pubblici e privati, ovvero ad istituti di credito dotati di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare e dell'amministrazione del patrimonio. Per la medesima finalità trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 3 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui al comma 5 del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, alla voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2001: — 25.000;

2002: — 30.000;

2003: — 30.000.

45. 5 (ex 43. 4). Palma, Scoca, Boato, Lamacchia, Crema, Sabattini, Orlando, Moroni, Ascierio.

(A.C. 7328-bis — sezione 5)

**ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 46.

(Imposta comunale sugli immobili).

1. A partire dall'anno 2001 i minori introiti ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a 3 milioni e all'1 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.

2. A partire dallo stesso anno 2001 è versato a cura dei comuni all'entrata del bilancio dello Stato il 95 per cento dei maggiori introiti eventualmente conseguiti per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali rispetto a quelli conseguiti sulla base degli imponibili quantificati con riferimento ai valori di bilancio rivalutati secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Il termine di decadenza di dodici mesi per l'attribuzione della rendita catastale definitiva decorrente dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, è fissato in ventiquattro mesi. La disposizione si applica alle dichiarazioni presentate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2.